



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Guido Carlino Presidente

dott. Gioacchino Alessandro Giudice relatore

dott. Gaspare Rappa Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 432/2020

nel giudizio di conto iscritto al n. **66874** del registro di Segreteria,
relativo al conto giudiziale n. 52504 presentato dal Comune di
Pozzallo per il contabile **SIGONA Attilio**, nato a Palermo l'8 agosto
1962, ivi residente in via Gaetano La Loggia n. 204, agente riscotitore
del Comune di Pozzallo (RG) quale gestore della struttura ricettiva
Motel Nautico Pozzallo per l'imposta comunale di soggiorno anno
2018.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Vista la costituzione in giudizio della **società HI-TIME s.r.l.** in
persona dell'amministratore unico, sig. Zacco Carmelo, nato a
Pozzallo (RG) il 1.1.1953, c.f. ZCC CML 53A01 G273J, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Massimo Blandi (massimoblandi@pecavvpa.it) e
Stefano Mandalà (stefanomandala@pecavvpa.it) presso il cui studio
in Palermo via Emilia n. 23 è elettivamente domiciliato;

Uditi, nella pubblica udienza del 1° luglio 2020, il relatore, dott.

Gioacchino Alessandro, il pubblico ministero nella persona del

Procuratore regionale dott.ssa Simonetta Ingrosso e l'avv. Stefano

Mandalà;

Ritenuto in

FATTO

I. Con relazione n. 738/2018 depositata presso la segreteria di questa

Sezione il 12 novembre 2019, il magistrato relatore ha riferito sul

conto giudiziale n. 52504 registrato presso la Segreteria della

Sezione in data 24 settembre 2019 al R.G. n. E/2134/19, prodotto dal

Comune di Pozzallo e relativo all'imposta di soggiorno acquisita dalla

struttura recettiva Motel Nautico Pozzallo, legalmente rappresentata

dal Sig. Attilio Sigona, per il periodo 1.1.2018-31.12.2018.

Il relatore riferisce che il conto difetta dei requisiti minimi essenziali

risultando privo della firma del legale rappresentante della struttura

nonché della parificazione del conto.

Richiama la sentenza n. 22/2016 delle SS.RR. della Corte dei conti

secondo cui i soggetti operanti presso le strutture ricettive incaricati -

sulla base dei regolamenti comunali di cui all'art. 4, comma 3, del

d.lgs. n. 23/2011 - della riscossione e del riversamento nelle casse

comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che

alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili

e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della

gestione svolta; evidenzia che a norma dell'art. 5 (rubricato "obblighi

di dichiarazione e comunicazione") del regolamento comunale

sull'imposta di soggiorno del Comune di Pozzallo, il gestore della

struttura recettiva (erroneamente qualificato *sostituto d'imposta*) deve comunicare all'Ufficio Tributi del Comune entro la prima decade di ogni mese con apposita scheda (mod. A) i pernottamenti imponibili concernenti il periodo mensile precedente e, a norma del successivo art. 6, deve versare l'imposta entro il medesimo termine.

Rileva che, nel caso di specie, è stato trasmesso un mero riepilogo mensile sottoscritto unicamente dal dirigente del servizio finanziario del Comune che non rappresenta un conto giudiziale in quanto non reca la firma del legale rappresentante della struttura ossia dell'agente contabile e, di conseguenza, reputa il conto improcedibile.

Alla luce delle superiori osservazioni, chiede di acquisire l'orientamento della Sezione sulla procedibilità e regolarità del conto.

II. Con decreto in data 13 novembre 2019, il Presidente della Sezione ha fissato l'udienza del 15 gennaio 2020, in esito alla quale il giudizio veniva rinviato all'udienza del 18 marzo 2020 poiché non risultavano notificati il predetto decreto di fissazione e la relazione di deferimento del magistrato relatore, dando carico alla Segreteria di notificare tempestivamente.

III. Con memoria depositata il 27 febbraio 2020, si costituiva in giudizio la società HI-TIME s.r.l., in persona del legale rappresentante, affermando di avere regolarmente trasmesso al Comune l'apposito modulo (c.d. modello A) contenente mensilmente tutti i dati occorrenti alla verifica del conto, e che il modello 21, da compilare e trasmettere al termine dell'esercizio, ha natura meramente riepilogativa talché le sollevate perplessità sulla regolarità

del conto possono essere agevolmente superate; in ogni caso, evidenzia che la società ha provveduto a compilare e consegnare, seppur in data 4.2.2020, il mod. 21 relativo all'anno 2018.

Conclusivamente, ritiene che le eventuali omissioni imputabili alla società HI-TIME s.r.l. costituiscono mere irregolarità formali, dovendosi invece escludere ogni alterazione, omissione o indebita appropriazione di somme.

IV. A seguito della legislazione d'urgenza emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11) e dei provvedimenti conseguenti, la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 1° luglio 2020.

V. All'odierna udienza, il P.M. conclude in senso conforme alla relazione del magistrato istruttore e l'avv. Mandalà si riporta alla memoria. Il Presidente ha, quindi, posto in decisione la causa.

DIRITTO

1. Il Magistrato relatore sul conto giudiziale in oggetto ha chiesto al Collegio di pronunciarsi in merito alla procedibilità e regolarità del conto in esame, sollevando dubbi al riguardo in ragione della mancata sottoscrizione del conto da parte del rappresentante legale della società e dell'omessa parifica dello stesso.

2. Al fine di dirimere il dubbio interpretativo sollevato dal magistrato relatore e pronunciare l'orientamento richiesto, il Collegio ritiene di dovere richiamare la disciplina generale ed il quadro normativo che disciplina i requisiti e i caratteri del conto giudiziale di cui trattasi.

L'art. 74 comma 1, della legge di contabilità generale dello Stato (R.D.

18 novembre 1923 n. 2440), richiamato dall'art. 93 del D.lgs. n. 267/2000 recante il Testo unico degli Enti Locali), prevede che gli agenti contabili e coloro che hanno *"maneggio comunque"* di denaro pubblico devono rendere *"il conto della gestione"* e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Conseguentemente, la qualificazione di agente contabile riconosciuta anche ai concessionari locali della riscossione comporta l'obbligo per questi ultimi di rendere giudizialmente il conto della propria gestione, anche in assenza di una specifica modulistica redazionale del conto e nonostante la diversa terminologia utilizzata dal legislatore nel denominare la rendicontazione dovuta quale conto della gestione, o della riscossione o dei pagamenti, restando determinante la mera disponibilità materiale del denaro e dei valori, ragion per cui al giudizio di conto restano obbligati anche i contabili di fatto (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I App., 27 settembre 2013, n. 735); la Corte di Cassazione ha sottolineato in più occasioni *che è consolidato nella giurisprudenza di queste SU il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati*

dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (*ex plurimis*, SS.UU. n. 13330/2010 e SS.UU. n. 14891/2010). Ed il principio è stato ribadito dal Giudice della giurisdizione con specifico riferimento agli agenti contabili degli Enti locali (SS.UU. n. 14029/2001 e SS.UU. n. 12367/2001).

Alla luce dei suddetti consolidati orientamenti è stata riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all'Ente locale (Corte dei conti, SS.RR., n. 22/2016), atteso che il gestore della struttura ricettiva non assume in proprio l'obbligazione tributaria, in quanto l'imposta di soggiorno dev'essere versata al Comune solo quando le somme gli siano corrisposte da parte dell'ospite alloggiato, gravando unicamente su quest'ultimo l'obbligazione tributaria, e che gli adempimenti richiesti agli albergatori non attribuiscono loro la qualifica di sostituti d'imposta, limitandosi bensì a quella di esattori comunali, e quindi di agenti contabili (*ex multis*, oltre alle SS.RR. cit., cfr. T.A.R. Lombardia-Sez. III, sentenza 12 luglio 2013, n. 2163, Corte dei conti, Sez. Toscana, sentenza 29 settembre 2016, n. 253).

Pertanto, nella misura in cui i regolamenti comunali affidano ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'Ente locale, indubbiamente tra detto soggetto ed il Comune si instaura un "*rapporto di servizio*", il quale peraltro ha "*un contenuto principalmente contabile*", in ragione del fatto che "*tra i compiti*

affidati, assumono centralità ed importanza la riscossione dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali, essendo gli altri obblighi (di informazione alla clientela e "report" al Comune dell'attività svolta) a loro volta rispettivamente strumentali alla riscossione ed alla verifica da parte del Comune dell'esatto adempimento da parte del gestore degli obblighi di riversamento" (Corte dei conti, SS.RR., n. 22/2016).

3. Ciò posto, ogni conto giudiziale deve dare rappresentazione concreta e coerente della gestione svolta dall'agente contabile, come disciplinata dalla norma regolatrice. Al riguardo, va considerata l'autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni sulla base della norma primaria istitutiva della c.d. imposta di soggiorno (art. 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), che, in stretta osservanza della riserva di legge posta dall'art. 23 della Costituzione in materia di prestazioni patrimoniali imposte ai cittadini, si limita a prevedere la possibilità di istituire l'imposta di scopo (vedasi ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, che individua gli interventi da finanziare con il gettito tributario), ad individuare il soggetto attivo del rapporto tributario (i Comuni capoluogo, quelli inclusi negli elenchi delle località turistiche o d'arte ecc.), il presupposto impositivo (il fatto di alloggiare nella struttura ricettiva ubicata nel Comune che ha istituito l'imposta), il soggetto passivo (la persona fisica che fruisce dell'alloggio), ed infine la misura massima del prelievo. Va, invero, rilevato che il regolamento statale recante la *"disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno"*, previsto dal comma 3 del citato art. 4, non è stato emanato, legittimando così la disciplina della imposta da parte

dei regolamenti comunali - adottati ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 (concernente la *"potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"* in materia tributaria) – come previsto dall'ultimo periodo del comma 3 del richiamato art. 4.

Pertanto, si possono avere molteplici e diversi modelli organizzativi, ai quali il contenuto del conto deve conformarsi, pur restando fermi i principi generali di cui si dirà.

Nel caso di specie, il regolamento comunale prescrive (art. 5) che *"il gestore della struttura recettiva (sostituto d'imposta) dichiara e comunica all'Ufficio Tributi del Comune entro la prima decade di ogni mese mediante apposita scheda (Allegato A) il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza e le esenzioni eventualmente spettanti..."* a norma del medesimo regolamento. Il successivo art. 6 dispone che entro i termini stabiliti dal precedente articolo il gestore debba effettuare il versamento dell'imposta mediante conto corrente bancario o postale intestati alla Tesoreria comunale (co. 1) e che, contestualmente alla comunicazione, il gestore trasmetta ricevuta di versamento di quanto dovuto per i periodi di imposta comunicati.

È opportuno ribadire, riguardo alla definizione di *sostituto d'imposta* contenuta nel sopra citate disposizioni regolamentari, che nel silenzio della norma primaria, il gestore della struttura recettiva non poteva assumere la funzione di "sostituto" o "responsabile d'imposta", né tale ruolo avrebbe potuto essergli attribuito dal regolamento comunale.

Solo di recente, l'art. 1-ter del citato articolo, introdotto dal D.L. 19

maggio 2020, n. 24 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) prevede che il gestore della struttura ricettiva è *“responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 [...], con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”* e che *“per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”*

In ogni caso, deve rammentarsi che anche nella ipotesi di omesso versamento di somme ricevute a titolo di imposta da soggetto qualificabile come *“responsabile d'imposta”* (per fattispecie concernenti la figura del notaio) è stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. sez. I Appello, sentenza 23 ottobre 2018, n. 410) e la qualifica in capo al responsabile medesimo di agente contabile chiamato in giudizio per il maneggio di denaro e non quale coobbligato al pagamento delle imposte (Sez. Appello Sicilia, sentenza 18 gennaio 2018, n. 9).

4. Richiamata in sintesi la disciplina di riferimento e ribadito il consolidato principio che il *“maneggio di denaro pubblico”* genera ex se l'obbligo della resa del conto come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 114/1975 e n. 291/2001 - che hanno qualificato il giudizio di conto come una procedura giudiziale *“a carattere necessario”* volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui

lo ha gestito, e dunque non risulti gravato da obbligazioni di restituzione - resta altrettanto fermo l'obbligo di "parifica", da parte delle amministrazioni locali, dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, e la necessità, al riguardo, che i Comuni individuino, all'interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile, potendo l'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare ingresso a responsabilità amministrativa.

Storicamente si rinviene la norma di riferimento, da intendersi "norma di principio" in materia come tale applicabile anche agli enti locali (cfr. altresì a tal ultimo riguardo il riferimento al *rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato* contenuto nell'art. 139, comma 3, del c.g.c), nell'art. 618 del *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In forza di questa norma *"tutti i conti devono essere (...) riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso"* a cura delle amministrazioni dalle quali i contabili dipendono, con tutto quanto ne consegue anche in termini di responsabilità.

La norma si collega idealmente a quanto previsto all'art. 28, primo comma, del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038), in

forza del quale il magistrato relatore, prima di procedere all'esame, procura "se del caso, la parificazione del conto da parte dell'amministrazione".

L'art. 139 del codice di giustizia contabile ribadisce il principio che i conti debbano essere riveduti e parificati a cura dell'amministrazione, sebbene non preveda più espressamente che il magistrato "procuri" la parificazione, così ora disponendo:

1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.

Il successivo art. 140 prevede che:

1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. [...]

Ancora, l'art. 145 (Istruzione e relazione) inserito nel capo III (giudizio sul conto), nel delineare i compiti del magistrato istruttore prevede al comma 3 che il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali. Può inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in Camera di consiglio.

5. Dal quadro normativo richiamato emerge, innanzitutto, l'infondatezza dell'allegazione difensiva che reputa sufficiente, ai fini del corretto adempimento degli obblighi, e tale da fugare i dubbi di procedibilità sollevati dal magistrato, l'avvenuta presentazione delle schede mensili da parte del gestore all'amministrazione. Il conto giudiziale non può essere confuso con le citate schede mensili, adempimenti meramente propedeutici alla presentazione del conto medesimo (che per gli agenti riscuotitori va reso sul c.d. modello 21) e strumentali ai controlli dell'amministrazione.

In secondo luogo, per quanto detto e per quanto espressamente previsto dalle chiare disposizioni primarie sopra citate, la c.d.

parificazione del conto da parte dell'amministrazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo, e va ovviamente distinta dalla sottoscrizione del conto da parte dell'agente contabile.

Si deve, infatti, rammentare che l'amministrazione è il primo destinatario dell'obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all'organo dal quale l'agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile.

Le norme contenute nel codice di giustizia contabile confermano ed anzi corroborano tale fondamentale e risalente assunto, laddove dispongono che il conto giudiziale deve *presentarsi presso l'amministrazione di competenza* (art. 2, comma 3, All. 3 del c.g.c.), va poi *depositato* presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, *previa parificazione del rendiconto* (art. 139, comma 2) ossia già *munito dell'attestazione di parifica* (art. 140, comma 1).

Ed anche la novella introdotta dall'articolo 58, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, la quale, nel modificare la originaria previsione dell'art. 141, comma 4, prevede oggi che la *presentazione* del conto, imposto *iussu iudicis* al contabile dal Magistrato, debba avvenire *all'Amministrazione* e non in giudizio appare (maggiormente) coerente con il principio sopra richiamato.

La circostanza che tali nuove disposizioni non demandino più espressamente al Giudice relatore il compito di *procurarsi* la parificazione, prescrivendo bensì quello di *accertarne* l'avvenuta effettuazione da parte dell'amministrazione, non va, pertanto, a

parere del Collegio, letta in discontinuità con la più risalente disciplina ma si inserisce nella descritta ricostruzione della materia e nella tradizionale elaborazione della natura e dei contenuti dell'attività di parifica rimessa all'amministrazione.

È altrettanto pacifico, sin dall'originario assetto normativo della materia, che il controllo dell'amministrazione sul conto dell'agente contabile denominato, per l'appunto, *parificazione* si sostanzia nell'apposizione del visto di concordanza.

In caso di mancanza del visto devono emergere le motivazioni ostative al riscontro positivo del conto ed in questi casi, com'è noto, il magistrato che esamina il conto giudiziale, chiede che l'amministrazione trasmetta la nota di osservazione/contestazione da parte del responsabile del servizio finanziario nei confronti dell'agente contabile in cui sono evidenziate le irregolarità e i motivi di discordanza che hanno precluso il positivo riscontro del conto medesimo. Giova anche rammentare che la rilevanza della nota di contestazione è duplice: oltre che per i contenuti, infatti, la contestazione rileva ai fini dell'interruzione del termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto (decorrente dalla data di deposito del conto presso la segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti) previsto dall'art. 2 della legge 20/1994 (ora art. 150, comma 1, del c.g.c.): in caso di inadempimento (con conseguente spirare del termine di prescrizione) risponde di responsabilità per danno da condotta omissiva il responsabile dei servizi finanziari tenuto alla parificazione.

In ordine alle caratteristiche della suddetta certificazione di conformità o parifica del conto, è bene porre in risalto che essa deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o su altri elementi contabili in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della norma un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall'agente contabile stesso; la "parifica" non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza "interna" del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali "esterne" in possesso dell'amministrazione.

In altri termini, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell'amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell'ente (reversali d'incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture). In quest'ottica, è imprescindibile che l'ente locale (anche nell'ambito del complessivo sistema di controlli interni di cui, in base alla più recente normativa, esso è tenuto a dotarsi) si ponga in condizione di poter effettuare detta forma di vaglio, anche mediante idonee tecniche di campionatura.

È evidente che, nell'ipotesi in cui la parificazione, della cui importanza si è appena detto, difetti, mancando l'imprescindibile controllo

amministrativo del conto dell'agente contabile, appare necessario utilizzare i poteri istruttori per chiedere all'amministrazione di effettuarla prima di procedere all'ulteriore istruttoria sul conto.

6. Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene conclusivamente che il conto in oggetto, prima di poter essere esaminato, debba essere restituito al magistrato relatore affinché disponga, nella sede istruttoria propria, la parifica del conto da parte dell'amministrazione ovvero l'eventuale ricompilazione secondo i presupposti e i criteri sopra indicati ed ogni altro adempimento istruttorio ritenuto necessario a fronte del presente orientamento. Sempre in sede istruttoria dovrà altresì essere preliminarmente verificata la sussistenza di ogni altro requisito formale e sostanziale, tra cui la sottoscrizione da parte del *gestore* della struttura nel periodo di riferimento e l'individuazione del medesimo *ratione temporis*, stante l'intervento in giudizio di un soggetto diverso da quello originariamente indicato e rilevata la discordanza tra il soggetto che ha sottoscritto i c.d. modelli A (riepiloghi mensili) e quello che, solo ora, produce in giudizio il modello 21.

Stante la natura interlocutoria della presente pronuncia non vi è luogo, allo stato, alla pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana - pronunciando nel giudizio di cui al conto giudiziale indicato in epigrafe, dispone la restituzione al Magistrato relatore del conto giudiziale perché provveda al necessario seguito istruttorio,

disponendo, ove sussistano i presupposti, la ricompilazione e la sottoscrizione del conto da parte dell'agente contabile nonché la parificazione da parte dell'amministrazione secondo i principi e le modalità indicate in motivazione.

Nulla per le spese.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 1° luglio 2020.

L'estensore

Il Presidente

Gioacchino Alessandro

Guido Carlino

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 2 settembre 2020

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Rita Casamichele

(firmato digitalmente)